



COMUNICATO STAMPA

CORTE FEDERALE D'APPELLO

SEZIONI UNITE

RIUNIONE MERCOLEDÌ 11 APRILE 2018

1. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

RESPINTO

avverso il proscioglimento dei sigg.ri:

- Walter Taccone (all'epoca dei fatti Presidente dell'U.S. Avellino 1912 S.r.l.) per violazione dell'art. 7, commi 1, 2, e 5 C.G.S.;
 - De Vito Vincenzo (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo dell'U.S. Avellino 1912 S.r.l.) per violazione dell'art. 7, commi 1, 2, e 5 C.G.S.;
 - Cosentino Giuseppe (all'epoca dei fatti Presidente del Catanzaro Calcio 2011 S.r.l.) per violazione dell'art. 7, commi 1, 2, e 5 C.G.S.;
 - Ortoli Armando (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo del Catanzaro Calcio 2011 S.r.l.) per violazione dell'art. 7, commi 1, 2, e 5 C.G.S.;
 - Russotto Andrea (all'epoca dei fatti calciatore del Catanzaro Calcio 2011 S.r.l.) per violazione dell'art. 7, commi 1, 2, e 5 C.G.S.;
 - Muscatelli Francesca (all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva, ex art. 1bis, comma 5 C.G.S., attività all'interno e/o nell'interesse della società Catanzaro Calcio 2011 S.r.l. (socio di minoranza) e, comunque, rilevante per l'Ordinamento Federale) per violazione dell'art. 7, comma 7 C.G.S.;
 - Pecora Marco (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato del Catanzaro Calcio 2011 S.r.l.) per violazione dell'art. 7, comma 7 C.G.S.;
- e delle società:
- Società U.S. Avellino 1912 S.r.l. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per violazione ex artt. 7, comma 2 e 4, commi 1 e 2 C.G.S.;
 - Società Catanzaro Calcio 2011 S.r.l. a titolo di

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it





responsabilità diretta e oggettiva per violazione ex artt. 7, comma 2 e 4, commi 1 e 2 C.G.S.;

seguito proprio deferimento – nota n. 4535/1250 pf 17/18 GP/GT/ag del 27.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 33/TFN del 19.12.2017)

2. Ricorso Sig. COZZA Francesco (all'epoca dei fatti allenatore della società Catanzaro Calcio 2011 Srl)

avverso le sanzioni:

- squalifica per mesi 9;
- ammenda di € 11.900,00;

inflitte al reclamante, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e art. 8, commi 2 e 6 C.G.S. in relazione all'art. 35 comma 2 del Regolamento Settore Tecnico seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 4536/1250pf16-17GP/GT/ag del 27.11.2017 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 187/ST del 31.01.2018)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione nella sola squalifica nei limiti del presofferto.